Spedizione in abbonamento postale

Anno 91° — Numero 280

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Mercoledì, 6 dicembre 1950** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.	In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.	All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla " *Gazzetta Ufficiale* ,, alle condizioni di cui sopra, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640, ovvero rivolgendosi alle Agenzie dirette di vendita della Libreria dello Stato.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 21 ottobre 1950, n. **943**.
Provvedimenti a favore dell'Ente portuale Savona-Piemonte.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Ente portuale Savona-Piemonte, istituito con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 dicembre 1947, n. 1697, ha facoltà di imporre e di riscuotere per anni quindici dalla data di entrata in vigore della presente legge, e fino alla misura massima di lire 15 per tonnellata metrica, una tassa portuale sulle merci imbarcate e sbarcate nel bacino portuale di Savona-Vado.

Tale tassa sarà accertata e riscossa con le modalità già stabilite dall'art. 4 del citato decreto legislativo 22 dicembre 1947, n. 1697.

Art. 2.

L'Ente portuale provvede per la durata di quindici anni, a decorrere dal 1° luglio 1950, all'esercizio dell'illuminazione portuale ed alla pulizia delle calate del porto.

I lavori per l'ordinaria manutenzione delle opere portuali formeranno oggetto di apposite convenzioni da stipulare fra l'Amministrazione dei lavori pubblici, di concerto con quella del tesoro e l'Ente portuale.

Gli impegni assunti dal Provveditorato alle opere pubbliche della Liguria fino a tutto l'esercizio 1949-50, per i titoli di cui al presente articolo, rimarranno a carico dei relativi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in gestione a detto Provveditorato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 ottobre 1950

EINAUDI

DE GASPERI — ALDISIO — VANONI — PELLA — SIMONINI

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

LEGGE 2 dicembre 1950, n. **944**.
Istituzione, a favore del « Fondo nazionale soccorso invernale », di un sopraprezzo sui biglietti d'ingresso nei locali di spettacolo, trattenimenti e manifestazioni sportive e sui viaggi che si iniziano in otto giornate domenicali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito per la stagione invernale 1950-1951, il « Fondo nazionale di soccorso invernale » allo scopo di incrementare l'assistenza invernale agli indigenti, con mezzi finanziari stabiliti per legge o provenienti da altre contribuzioni anche volontarie.

La gestione del Fondo stesso è affidata al Ministero dell'interno, secondo le direttive impartite da un Comitato composto dei Ministri per l'interno e per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 2.

In deroga all'art. 5 del regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538, è istituito, a decorrere dalla prima domenica successiva all'entrata in vigore della presente legge e per tutte le domeniche seguenti, fino al 30 aprile 1951, nonchè nei giorni 25 e 26 dicembre, 1° e 6 gennaio e 19 marzo, un sopraprezzo su ciascun biglietto d'ingresso nei locali in cui si danno trattenimenti ed altri pubblici spettacoli di qualsiasi specie,

soggetti a diritto erariale, ivi comprese le manifestazioni sportive con o senza scommesse, nella misura seguente:

sul prezzo del biglietto al lordo del diritto erariale:

	Soprapprezzo
fino a lire 100	L. 5
da oltre lire 100 fino a lire 200	» 10
da oltre lire 200 fino a lire 400	» 20
da oltre lire 400 fino a lire 800	» 60
da oltre lire 800 fino a lire 1000	» 100
da oltre lire 1000 fino a lire 1500	» 150
oltre lire 1500	» 200

Per gli spettacoli di lirica e di prosa il sopraprezzo è stabilito in lire 100 per i biglietti di prezzo superiore a lire 800.

Per gli abbonamenti agli anzidetti trattenimenti, spettacoli e manifestazioni, da usufruirsi nel periodo di applicazione della presente legge, qualora non sia richiesto un biglietto individuale di ingresso, è dovuto un sopraprezzo pari al 3 per cento dell'intero importo dell'abbonamento al lordo del diritto erariale.

I sopraprezzi di cui ai precedenti commi sono esenti dal diritto erariale e dall'imposta generale sull'entrata.

Art. 3.

E' istituito a favore del « Fondo nazionale di soccorso invernale » un sopraprezzo di lire 1000 su ciascun biglietto d'ingresso nei casinò da gioco per il periodo decorrente dal giorno di entrata in vigore della presente legge fino al 30 aprile 1951.

Il medesimo sopraprezzo è dovuto per una sola volta al giorno dai frequentatori dei casinò muniti di tessera di abbonamento o di tessera di favore, escluse quelle rilasciate a scopo di servizio.

Il sopraprezzo di cui ai precedenti commi è esente dal diritto erariale e dall'imposta generale sull'entrata.

Le ditte che hanno in gestione i predetti casinò sono obbligate a riscuotere senz'alcun compenso e a versare l'importo del sopraprezzo, entro otto giorni dalla riscossione, al « Fondo nazionale di soccorso invernale ».

Art. 4.

Il sopraprezzo di cui al precedente art. 2, da registrarsi nella distinta giornaliera di incasso, è riscosso dall'esercente e da questo versato alla Società italiana autori ed editori nei modi e nei limiti stabiliti per i diritti erariali.

La Società italiana autori ed editori verserà, entro ciascun mese successivo a quello della riscossione, l'ammontare dei sopraprezzi incassati al « Fondo nazionale di soccorso invernale ».

Di detti versamenti dovrà dare notizia al Ministero dell'interno e al Ministero delle finanze.

Il servizio di accertamento, riscossione e versamento dei sopraprezzi sarà svolto gratuitamente dalla Società italiana autori ed editori.

Art. 5.

Il servizio di cassa del « Fondo nazionale di soccorso invernale » è affidato ad un'azienda di credito di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, da scegliersi di intesa con il Ministro per il tesoro.

Art. 6.

Gli avvisi al pubblico, anche se luminosi, e le inserzioni pubblicate sui giornali, riviste ed altre stampe inerenti all'appello per la raccolta dei contributi da devolversi al soccorso invernale, sono esenti da tassa di bollo, a condizione che non rechino pubblicità a favore di terzi.

Art. 7.

Per l'accertamento e la repressione delle trasgressioni, per la risoluzione delle controversie, le prescrizioni e la riscossione dei crediti dipendenti dalle disposizioni di cui agli articoli precedenti, si osservano, in quanto applicabili, le norme relative ai diritti erariali sui pubblici spettacoli.

Art. 8.

Le Ferrovie dello Stato debbono applicare a favore del « Fondo nazionale di soccorso invernale » un soprapprezzo sull'importo dei biglietti per i viaggi che si iniziano in otto domeniche, da stabilirsi dal Ministero dei trasporti, nella misura seguente:

biglietti d'importo fino a lire 200	L. 20
biglietti d'importo da lire 201 a lire 500	» 50
biglietti d'importo da lire 501 a lire 1000	» 100
biglietti d'importo da lire 1001 a lire 2000	» 150
biglietti d'importo oltre lire 2000	» 200
biglietti per i viaggi in servizio locale sulla metropolitana Napoli-Pozzuoli-Solfatara	» 5

Art. 9.

Le aziende esercenti pubblici servizi di trasporto debbono applicare, a favore del Fondo di cui al precedente art. 8, un sopraprezzo sull'importo dei biglietti per i viaggi che si iniziano in otto domeniche da stabilirsi dal Ministero dei trasporti, nella misura seguente:

a) ferrovie, filovie, funivie, seggiovie, tramvie e funicolari extraurbane, autolinee extraurbane e servizi di navigazione interna extraurbani:

biglietti d'importo fino a lire 50	L. 5
biglietti d'importo da lire 51 a lire 100	» 10
biglietti d'importo da lire 101 a lire 200	» 20
biglietti d'importo da lire 201 a lire 500	» 50
biglietti d'importo da L. 501 a L. 1000	» 100
biglietti d'importo da L. 1001 a L. 2000	» 150
biglietti d'importo oltre lire 2000	» 200

b) pubblici servizi di trasporti urbani (autofilotranvie, funicolari, funivie e servizi di navigazione interna urbani):

biglietti di qualsiasi importo . . . . L. 5

Art. 10.

Per le otto domeniche, di cui all'articolo precedente, sul prezzo dei biglietti per il transito degli automezzi per trasporto di persone sulle autostrade è stabilito, a favore del « Fondo nazionale di soccorso invernale », un sopraprezzo uguale al prezzo dei biglietti stessi.

Art. 11.

Le aziende di trasporto, alle quali è fatto obbligo di applicare il sopraprezzo stabilito dall'art. 9 della presente legge, non possono esigere alcun compenso per il servizio di riscossione del sopraprezzo stesso e debbono rimetterne, entro otto giorni, l'importo al Fondo nazionale anzidetto.

Art. 12.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 dicembre 1950

EINAUDI

DE GASPERI — SCELBA — VANONI — D'ARAGONA — PELLA — MARAZZA — SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

LEGGE 25 novembre 1950, n. 945.

Provvedimenti a favore degli aspiranti alle patenti di capitano di lungo corso e di gran cabotaggio nonchè alla qualifica di scrivano.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il periodo minimo di ventiquattro mesi di navigazione in servizio di coperta su navi nazionali, richiesto dall'art. 62 del Codice per la marina mercantile, tuttora in vigore in base all'art. 1328 del Codice della navigazione, ai fini del conseguimento delle patenti di capitano di lungo corso oppure di gran cabotaggio, è ridotto a diciotto mesi nei confronti dei diplomati aspiranti al comando di navi mercantili che abbiano compiuto su navi di bandiera estera, in servizio di coperta, un tirocinio di navigazione non inferiore a trenta mesi, dei quali almeno sei effettuati posteriormente all'8 maggio 1945 e dal conseguimento del diploma nautico.

Art. 2.

Il periodo minimo di quindici mesi di navigazione in servizio di coperta su navi nazionali, richiesto dall'art. 67 del Codice per la marina mercantile, tuttora in vigore in base all'art. 1328 del Codice della navigazione, ai fini del conseguimento della qualifica di scrivano, è ridotto a dodici mesi nei confronti dei diplomati aspiranti al comando di navi mercantili, i quali abbiano compiuto su navi di bandiera estera, in servizio di coperta, un tirocinio di navigazione non inferiore a diciotto mesi, dei quali almeno tre effettuati posteriormente all'8 maggio 1945 ed al conseguimento del diploma nautico.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 novembre 1950

EINAUDI

DE GASPERI — SIMONINI — PICCIONI

Visto, *il Guardasigilli* PICCIONI

LEGGE 25 novembre 1950, n. 946.

Provvedimenti a favore dei diplomati aspiranti al comando di navi mercantili.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

I diplomati aspiranti al comando di navi mercantili, licenziati degli Istituti tecnici nautici negli anni scolastici dal 1936-37 al 1943-44, i quali contino almeno un anno di navigazione in servizio di coperta, su navi battenti bandiera italiana, durante il periodo dal 10 giugno 1940 all'8 maggio 1945, e manchino in tutto o in parte del prescritto tirocinio di navigazione fuori del Mediterraneo per il conseguimento della patente di capitano di lungo corso, possono far valere, in computo di tale tirocinio, la metà della navigazione effettuata nel detto periodo bellico.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 novembre 1950

EINAUDI

DE GASPERI — SIMONINI

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 luglio 1950, n. 947.

Autorizzazione alla Cassa scolastica della Scuola tecnica industriale di Feltre ad accettare una donazione.

N. 947 Decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola tecnica industriale di Feltre, viene autorizzata ad accettare una donazione in titoli di Stato di nominali L. 20.000, disposta allo scopo di istituire, con la relativa rendita, due premi di studio intitolati al nome del cav. del lavoro Giovanni Luciani.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 ottobre 1950.

Determinazione della quota dell'imposta generale sull'entrata da attribuirsi alla Regione sarda per l'anno finanziario 1950.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 8 dello Statuto della Regione sarda, approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3;

Visto l'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, recante norme di attuazione del citato art. 8 dello Statuto;

Ritenuto che non è stato raggiunto l'accordo con la Regione per la determinazione della quota dell'imposta generale sull'entrata da attribuirsi per l'anno 1950 alla Regione stessa;

Uditi i Ministri per il tesoro e per le finanze;

Udito il Presidente della Regione sarda;

Decreta:

Art. 1.

Alla Regione autonoma della Sardegna è attribuita, per l'anno finanziario 1950, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto, la quota del 35 % dell'imposta generale sull'entrata di competenza dello Stato, riscossa nell'ambito regionale durante l'anno medesimo.

Detta quota viene applicata sull'ammontare dei versamenti in conto competenze affluiti nelle Sezioni di tesoreria provinciale dell'Isola al netto del provento devoluto ai Comuni a termini dell'art. 1 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261.

Art. 2.

Gli intendenti di finanza di Cagliari, Sassari e Nuoro comunicheranno per ciascun mese al Ministero del tesoro l'ammontare dei versamenti di cui al secondo comma del precedente art. 1.

Sulla base di tali comunicazioni sarà provveduto alla emissione di mandati di pagamento a favore della Regione, traendoli su apposito capitolo da istituirsi nel bilancio del Ministero del tesoro ed estinguibile mediante commutazione in quietanza di versamento alla esistente contabilità speciale intestata alla Regione medesima.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 24 ottobre 1950

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1950
Registro Presidenza n. 42, foglio n. 227.

(5173)

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1950.

Dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere inerenti alla costruzione dell'impianto del nuovo centro radiotrasmittente di Roma Santa Palomba.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il regio decreto-legge n. 1067 dell'8 febbraio 1923, che reca norme per il servizio delle comunicazioni senza filo; il regio decreto-legge n. 2644 del 2 dicembre 1923, che completa l'art. 20 del decreto sopra citato; il regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1917, che reca nuove norme per il servizio delle radioaudizioni circolari; il regio decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2207, che reca nuove norme per il miglioramento e lo sviluppo del servizio delle radioaudizioni circolari; il regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2526, con cui è stata approvata la convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e l'Ente concessionario del servizio della radiodiffusione;

Visti gli articoli 180 e seguenti del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Vista la domanda dell'Ente concessionario del servizio della radiodiffusione (R.A.I.) in data 20 maggio 1950, concernente la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza, e indifferibilità delle opere relative alla costruzione dell'impianto dei nuovi sistemi irradianti del centro radiofonico ad onda media di Roma Santa Palomba;

Visto il piano di ricostruzione della rete radiofonica italiana, approvato con Ministeriale 980677/7780-33 del 29 maggio 1946;

Considerato il carattere di pubblico interesse ed utilità delle opere di cui trattasi, e la loro urgenza e la indifferibilità;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 1, 2 e 20 del regio decreto-legge n. 1067 dell'8 febbraio 1923, dell'art. 13 del regio decreto-legge n. 2644 del 2 dicembre 1923, dell'art. 13 del regio decreto-legge 25 ottobre 1925, n. 1917, e degli articoli 180 e seguenti del Codice postale e delle telecomunicazioni, le opere necessarie alla costruzione dell'impianto dei nuovi sistemi irradianti del centro radiofonico di Roma Santa Palomba sono dichiarati di pubblica utilità urgenti e indifferibili.

Art. 2.

Dal giorno della pubblicazione del presente decreto, l'Ente concessionario R.A.I. è autorizzato, ove ne ravvisi l'opportunità, ad espropriare i terreni e a limitare i diritti di proprietà da parte degli aventi diritto nelle località occorrenti per la esecuzione delle opere di cui trattasi.

Art. 3.

In qualunque momento il personale tecnico addetto alle opere inerenti il nuovo impianto dovrà avere libero accesso alle antenne disposte e da disporre attraverso stradelle da mantenersi normalmente dall'Ente concessionario, lungo le linee elettriche, e in modo diverso secondo le esigenze del servizio.

L'Ente concessionario potrà occupare parte della zona stessa ove lo ritenga necessario a suo giudizio recingendo in tutto o in parte le antenne e gli organi annessi, secondo le esigenze tecniche e vietare comunque ogni accesso di animali e di persone a tale aree con sola eccezione del proprio personale addetto alle opere e agli impianti, debitamente autorizzato, e potrà aumentare il numero delle stradelle, delle aree occupate e le relative recinsioni, o spostarle se le antenne saranno aumentate di numero o spostate o modificate.

Art. 4.

Per le espropriazioni, occupazioni e imposizioni di servitù di cui ai precedenti articoli, resta ferma la procedura stabilita dagli articoli 181 e seguenti del Codice postale e delle telecomunicazioni.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 ottobre 1950

Il Ministro: SPATARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1950
Registro Ufficio riscontro poste n. 30, foglio n. 182. — MANZELLA

(5097)

DECRETO MINISTERIALE 2 novembre 1950.

Sostituzione di un membro del Consiglio direttivo dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 297, che istituisce l'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi;

Visto il decreto Ministeriale 26 marzo 1946 che approva lo statuto e determina le modalità per la nomina del Consiglio direttivo dell'Istituto stesso;

Visto il decreto Ministeriale 27 giugno 1949, registrato alla Corte dei conti addì 2 agosto 1949, registro n. 1, foglio n. 157, col quale è stato provveduto alla nomina dei componenti il Consiglio direttivo dell'Istituto di cui sopra per il triennio 1° luglio 1949-30 giugno 1952;

Vista la nota del Ministero dell'industria e commercio n. 3570 del 18 settembre 1950;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto l'ing. Vittorio Dell'Agli, funzionario di grado 8°, del Ministero dell'industria e commercio, è nominato membro del Consiglio direttivo dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi, in sostituzione del dott. Carlo Urciuoli, funzionario dello stesso Ministero, dimissionario.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 novembre 1950

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1950
Registro Monopoli n. 1, *foglio n.* 256. — EMANUELE

(5174)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1950.

Sottoposizione al visto delle azioni della Società anonima « Desiderio », con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 12 e 13 del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Riconosciuta l'opportunità di far sottoporre al visto le azioni della Società anonima « Desiderio », con sede in Milano, posta sotto sequestro con decreto Ministeriale 7 novembre 1945;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1948, n. 177;

Decreta:

Entro il termine di giorni sessanta dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana i possessori delle azioni della Società anonima « Desiderio », con sede in Milano, dovranno presentarle, sotto la loro responsabilità, al visto del sequestratario dott. Crescenzo Crispo, presso la sede della Società, in via Brera n. 8.

Nell'esecuzione del suddetto incarico, il sequestratario dovrà osservare le disposizioni contenute negli articoli 12 e 13 avanti citati, tenendo presente che il visto dovrà, altresì, essere negato alle azioni che risultassero avere appartenuto a persone di nazionalità nemica posteriormente all'11 gennaio 1945, salve le eccezioni di cui al quarto comma dell'art. 13.

Il presente decreto, oltre che nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, sarà pubblicato nei quotidiani « Il Sole » e il « Corriere della Sera » di Milano.

Roma, addì 22 novembre 1950

Il Ministro: PELLA

(5146)

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1950.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Società anonima « Assicurazioni generali », con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società anonima « Assicurazioni generali », con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla durata della vita umana, di cui una in sostituzione dell'analoga attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Società anonima « Assicurazioni generali », con sede in Roma:

Tariffa 5 A, relativa all'assicurazione temporanea a premio annuo, di un capitale decrescente annualmente pagabile alla morte dell'assicurato, se questa avviene entro un determinato periodo di tempo, in sostituzione dell'analoga attualmente in vigore;

Tariffa 5 A J, relativa all'assicurazione temporanea a premio unico di un capitale decrescente, pagabile immediatamente alla morte dell'assicurato, se questa avviene entro un determinato periodo di tempo.

Art. 2.

Alle tariffe di cui all'art. 1 verranno applicati i seguenti aumenti:

6 % del premio annuo, col massimo del 3 per mille del capitale iniziale assicurato per la tariffa 5 A;

4 % del premio unico per la tariffa 5 A J.

Roma, addì 24 novembre 1950

p. *Il Ministro*: ZIINO

(5142)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare la donazione di un fabbricato dal comune di Avigliano (Potenza).

Con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica in data 31 ottobre 1950, n. 61068/24005.62, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è autorizzata ad accettare, dal comune di Avigliano (Potenza), la donazione di un fabbricato, sito in detto Comune, località via del Popolo, accatastato alla partita n. 7230, composto di vani sette al terzo piano e vani due al piano terreno, da destinarsi quale sede definitiva della Casa della Madre e del Bambino.

(5133)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 25 novembre 1950, il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor dott. Lev Schwarz, Console di Cecoslovacchia a Milano.

(5154)

In data 25 novembre 1950, il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Edmundo Machado Junior, Console generale di Brasile a Genova.

(5155)

In data 25 novembre 1950, il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Jorge Arce P., Console generale di Bolivia a Genova.

(5156)

In data 25 novembre 1950, il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Gerard Gaussen, Console di Francia a Venezia.

(5157)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di due relitti d'alveo del torrente Seleit, siti in comune di Paluzza.

Con decreto interministeriale 12 ottobre 1950, n. 2077/2174, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di due relitti d'alveo del torrente Seleit, in comune di Paluzza, indicati nello schizzo planimetrico 20 febbraio 1949, in scala 1:2000, che fa parte integrante del decreto stesso.

(5135)

Passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di un relitto d'alveo del fiume Adda, sito in comune di Lecco.

Con decreto interministeriale 12 ottobre 1950, n. 1347, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di un relitto d'alveo in sponda sinistra del fiume Adda, in comune di Lecco, indicato nell'estratto di mappa 10 settembre 1949, in scala 1:2000, che parte integrante del decreto stesso.

(5136)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di procedura penale presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Messina.

Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Messina, è vacante la cattedra di procedura penale, cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5191)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 222

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 6 dicembre 1950

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,83	142,90
» Firenze	624,83	142,80
» Genova	624,80	142,85
» Milano	624,85	142,90
» Napoli	624,75	142,75
» Palermo	624,82	143 —
» Roma	624,82	142,90
» Torino	624,84	143.50
» Trieste	624,84	142,90
» Venezia	624,83	142,90

Media dei titoli del 6 dicembre 1950

Rendita 3,50 % 1906	75,60
Id. 3,50 % 1902	73,40
Id. 3 % lordo	51,75
Id. 5 % 1935	101,25
Redimibile 3,50 % 1934	75,80
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	72 —
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	70,70
Id. 5 % (Ricostruzione)	94,075
Id. 5 % 1936	94,20
Buoni del Tesoro 5 % (15 aprile 1951)	99,975
Id. 4 % (15 settembre 1951)	99 —
Id. 5 % convertiti 1951	100 —
Id. 5 % (scadenza 1959)	97,20

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 6 dicembre 1950:

1 dollaro U.S.A.	L. 624,83
1 franco svizzero	» 142,90

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,71	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,38	» corona norvegese
Olanda	» 164,41	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,62	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

Ripristino di cognomi nella forma tedesca

N. 9/V/10417/Gab.

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 29 marzo 1935, n. 675/R/Gab., con cui al sig. Demetz Massimiliano di Martino, nato a Santa Cristina il 12 ottobre 1891, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Demez;

Viste le domande di restituzione del cognome nella forma tedesca presentate in data 11 agosto 1950 dalla signora Demez Ottilia nata Insam e dal sig. Demez Adolfo illegittimo di Sofia, rispettivamente moglie e nipote del predetto, in atto residenti a Santa Cristina;

Ritenuto che le ragioni addotte dai richiedenti sono risultate attendibili e consigliano pertanto l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/36435/19;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1948, n. 1414, contenente norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 febbraio 1949, relativo alla nomina del Vice commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto 16 febbraio 1949, n. 763/Gab. del Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige, che delega al predetto Vice commissario le attribuzioni già di competenza del Prefetto di Bolzano;

Visto l'art. 76 del suindicato Statuto speciale;

Decreta:

Il decrto del Prefetto di Bolzano 29 marzo 1935, n. 675/R/Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto limitatamente alle persone sottoindicate.

Per effetto di tale revoca il cognome dei signori Demez Ottilia nata Insam e Demez Adolfo di Sofia viene ripristinato nella forma tedesca di Demetz.

Con la presente determinazione viene esteso il cognome nella forma tedesca anche nei confronti di Tögelhofer Josefine e Demez Walter-Giorgio, rispettivamente moglie e figlio di Demez Adolfo.

Il sindaco del Comune di attuale residenza provvederà alla notifica del presente decreto agli interessati a termini del paragrafo 6°, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 11 settembre 1950

Il Vice commissario del Governo: BENUSSI

(5027)

N. 9/V/12231/Gab.

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto della cessata Prefettura di Bolzano del 30 luglio 1935, n. 1603/R/Gab., con cui al sig. Reiterer Giuseppe, nato a Sarentino il 30 maggio 1879, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Ratti;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 30 maggio 1950 dal predetto signor Reiterer Giuseppe per conto della minore Ratti Lidvina, figlia naturale della defunta Ratti Carolina, residente a Sarentino, di cui il Reiterer è tutore, giusta decreto del giudice tutelare della Pretura di Bolzano, rilasciato il 28 maggio 1950;

Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono risultate attendibili e consigliano pertanto l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/36435/19;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1948, n. 1414, contenente norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 febbraio 1949, relativo alla nomina del Vice commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto 16 febbraio 1949, n. 763/Gab., del Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige, che delega al predetto Vice commissario le attribuzioni già di competenza del Prefetto di Bolzano;

Visto l'art. 76 del suindicato Statuto speciale;

Decreta:

Il decreto della cessata Prefettura di Bolzano del 30 luglio 1935, n. 6303/R/Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alla persona della minore Ratti Lidvina.

Per effetto di tale revoca il cognome della stessa viene ripristinato nella forma tedesca di Reiterer.

Il sindaco del Comune di attuale residenza provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo 6°, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 28 ottobre 1950

Il Vice commissario del Governo: BENUSSI

(5045)

N. 9/V/12595/Gab.

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto della cessata Prefettura di Bolzano del 14 settembre 1935, n. 1727/R/Gab., con cui venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Valdini al signor Waldner Giuseppe fu Giovanni ed alla di lui figlia naturale Geltrude, nonchè alla signora Baumgartner Apollonia ed alla di lei figlia naturale Giuseppina;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 12 aprile 1950 dal predetto signor Valdini Giuseppe, anche per la figlia minorenne Geltrude, nonchè da Valdini Apollonia e Giuseppina, quest'ultima anche per la figlia minorenne Angelina, nata il 16 giugno 1949, in atto residenti tutti a Merano;

Ritenuto che le ragioni addotte dai richiedenti sono risultate attendibili e consigliano pertanto l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/36435/19;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1948, n. 1414, contenente norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 febbraio 1949, relativo alla nomina del Vice commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto 16 febbraio 1949, n. 763/Gab. del Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige, che delega al predetto Vice commissario le attribuzioni già di competenza del Prefetto di Bolzano;

Visto l'art. 76 del suindicato Statuto speciale;

Decreta:

Il decreto della cessata Prefettura di Bolzano del 14 settembre 1935, n. 1727/R/Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto.

Per effetto di tale revoca il cognome del sig. Valdini Giuseppe e della figlia Geltrude, viene ripristinato nella forma tedesca di Waldner, il cognome della signora Valdini Apollonia e della figlia Giuseppina viene ripristinato nella forma tedesca di Baumgartner.

Con la presente determinazione viene esteso il cognome nella forma tedesca di Baumgartner anche nei confronti di Valdini Angelina, figlia di Giuseppina Valdini.

Il sindaco del Comune di attuale residenza provvederà alla notifica del presente decreto agli interessati a termini del paragrafo 6°, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 28 ottobre 1950

(5049) *Il Vice commissario del Governo*: BENUSSI

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di assistente del reparto medico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Sondrio.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto-legge 11 marzo 1934, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 13 luglio 1945, n. 446, istitutivo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;
Visto il decreto del Prefetto di Sondrio in data 27 gennaio 1950, n. 1587, con cui è stato indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, al posto di assistente presso il reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi;

Decreta:

E' nominata la Commissione per il concorso pubblico, per titoli ed esami, al posto di assistente del reparto medico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Sondrio.
La Commissione stessa è così costituita:

Presidente:
Mollo dott. Domenico, vice prefetto.

Membri:
Giovanardi prof. Augusto;
Redaelli prof. Piero;
Maggiora Vergano prof. Romano, dell'Istituto superiore di sanità;
Gozzi prof. Celestino.

Segretario:
Carbonera dott. Andrea.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Milano.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura di Sondrio.

Roma, addì 26 ottobre 1950

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(5119)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Comunicato riguardante bandi di concorsi a posti di assistenti ordinari universitari

Si porta a conoscenza di chiunque possa avervi interesse che il supplemento al bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione (Notiziario della scuola e della cultura numero 19, in data 31 ottobre 1950), pubblica i bandi dei concorsi a posti di assistenti ordinari indetti a norma del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, nella Università di Parma e nell'Istituto universitario navale di Napoli; e che il supplemento al bollettino ufficiale (Notiziario della scuola e della cultura n. 20, in data 15 novembre 1950), pubblica le riaperture dei termini dei concorsi a posti di assistenti ordinari indetti a norma del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, nella Università di Bologna e nell'Istituto di architettura di Venezia.
Le domande di partecipazione ai concorsi, corredate di tutti i documenti prescritti, debbono essere presentate ai rettori delle predette Università entro sessanta (60) giorni dalla data (31 ottobre e 15 novembre 1950) dei sopraindicati supplementi al bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione Notiziario della scuola e della cultura.

(5192)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorso a ventidue posti di interprete di 3a classe in prova

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni;
Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 85118/12106 in data 31 agosto 1950;
Vista la relazione n. P.A.G. 41/24/202/180540 in data 18 ottobre 1950, della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali);
Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

1. L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a ventidue posti di interprete di 3a classe in prova.
2. Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.
3. E' approvato l'allegato avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Roma, addì 25 ottobre 1950

Il Ministro: D'ARAGONA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *novembre* 1950
Registro Uff. riscontro ferrovie n. 20, *foglio n.* 22. — CASABURI

PROGRAMMA-AVVISO DI CONCORSO

E' bandito un concorso, per esami e per titoli, a ventidue posti di interprete di 3a classe in prova nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

1. Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno essere forniti di un diploma di scuola media superiore, rilasciato da scuola italiana, anche all'estero, governativa o pareggiata.

Al concorso sono ammesse anche le donne.

I candidati verranno sottoposti ad esami scritti ed orali come da programma (allegato *A*) nelle lingue francese ed inglese nonchè in una terza lingua a scelta (tedesca o spagnola). Sono ammesse anche prove facoltative di lingua tedesca, spagnola, russa, polacca, serba, croata, slovena, portoghese e di stenografia.

2. Gli aspiranti dovranno spedire — a mezzo posta raccomandata — in maniera che pervenga alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali concorsi), in Roma, piazza della Croce Rossa, non oltre 90 (novanta) giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 32, in conformità al modello allegato *B*, e corredata dei seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore, dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente avviso-programma, abbia compiuto il 18° anno e non abbia oltrepassato il 35° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

I) di nove anni per i mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e per i mutilati ed invalidi per servizio, per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

II) di cinque anni per coloro che parteciparono nei reparti mobilitati delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure per i legionari fiumani o per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati in territorio nemico, per i profughi dei territori di confine, per i profughi dell'Africa italiana, per coloro che sono stati addetti, prima del 24 maggio 1946 ad operazioni di bonifica da mine e per coloro che sono stati addetti prima e dopo la stessa data, ad operazioni di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine;

III-*A*) di due anni per coloro che siano coniugati o vedovi alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

B) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *A*) del paragrafo III si cumula con quella di cui alla lettera *B*) ed entrambe con una di quelle di cui ai punti precedenti, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Gli aspiranti che dimostrino di aver riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia, ovvero d'essere stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, sono ammessi al concorso di cui trattasi purchè non abbiano oltrepassato il 45° anno di età alla data del presente avviso-programma.

Per gli aspiranti che alla data di chiusura del concorso già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo non è fissato alcun limite di età.

La norma non riguarda quindi gli appartenenti alle Forze armate dello Stato.

Si prescinde pure dal limite massimo di età nei confronti di coloro che alla data di chiusura del concorso si troveranno, almeno da due anni, a prestare servizio non di ruolo presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Gli agenti non di ruolo delle ferrovie dello Stato, sono tenuti ad indicare sulla domanda la data precisa in cui avvenne la loro assunzione;

b) certificato legalizzato comprovante che il concorrente è cittadino italiano;

c) certificato legalizzato comprovante che il concorrente gode dei diritti politici (da inviarsi solo se il concorrente stesso ha compiuto il 21° anno di età);

d) certificato penale dell'ufficio del casellario giudiziale debitamente legalizzato;

e) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale redisenza, legalizzato dal prefetto;

f) estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o estratto del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa); gli aspiranti che, pur avendo partecipato alle operazioni di leva non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre un documento recente da cui risulti l'esito della visita militare e se eventualmente abbiano ottenuto il rinvio alla chiamata alle armi per ragioni di studio o per altri motivi; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma; i militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione, salvo a produrre, all'atto del congedamento, il regolare documento richiesto; i giovani non ancora sottoposti alle operazioni di leva sono esonerati dalla presentazione del documento militare;

g) fotografia recente con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio, con prescritta marca da bollo (non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesto);

h) diploma originale di cui al punto 1 o copia notarile dello stesso debitamente legalizzata;

i) stato di famiglia per gli aspiranti che chiedono l'elevamento del limite massimo di età di cui al paragrafo III. Questo documento, quando contempli matrimonio o nascita di figlio avvenuti nei quindici giorni precedenti la data di scadenza del concorso, può essere presentato quindici giorni dopo la data di scadenza medesima;

l) certificato delle classificazioni ottenute nell'esame pel conseguimento del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso, se già non risultino dal documento di cui al punto *h*).

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), debbono essere in data non anteriore a più di tre mesi a quella del presente bando; i documenti scaduti si considerano come non presentati.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani di guerra, ecc.), hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente, pur dovendo presentare la domanda in carta bollata, possono produrre i documenti in carta libera ma su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza.

Tutti i documenti dovranno essere allegati alla domanda in originale: solamente per il titolo di studio, come si è già detto, è ammessa la copia notarile legalizzata dal presidente del tribunale; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, comprese quelle dipendenti dallo stesso Ministero dei trasporti.

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti predetti oppure la presentazione di documenti irregolari o incompleti, fatta eccezione per i certificati dei punti di cui alla lettera *l*) che possono essere presentati prima delle prove orali, o la presentazione di documenti scaduti di validità o il riferimento a documenti presentati altrove, determinerà l'esclusione dal concorso.

Non sono consentiti tramiti, nemmeno di pubbliche Amministrazioni, nella trasmissione delle domande e relativi documenti e quindi il ritardo nell'arrivo di essi non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

3. Oltre i documenti obbligatori di cui al precedente punto 2, i concorrenti potranno eventualmente far pervenire, prima dell'espletamento delle prove orali, i seguenti titoli:

a) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti;

b) certificati di prestazioni d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti con l'indicazione della durata di tali servizi;

c) documenti attestanti la posizione del concorrente rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 13.

4. Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subito visita sanitaria o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito a concorso, potrà determinare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la immediata decadenza dal posto conferito, senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza, sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso o della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato, ad eccezione degli agenti non di ruolo dimissionari, purchè non risulti che questi si siano resi tali allo scopo di evitare licenziamento per motivi disciplinari.

Gli aspiranti i quali dimostrino con apposito documento di essere impiegati di ruolo di un'Amministrazione statale oppure ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali di carriera delle Forze armate o agenti della Forza pubblica, sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*).

Gli aspiranti i quali siano già agenti di ruolo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, nonchè il personale non di ruolo che abbia già prodotto tutti i documenti per l'inquadramento a sussidiario o contrattista, sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), con l'obbligo però di presentare tutti gli altri entro il termine prescritto.

Gli aspiranti già agenti di ruolo delle ferrovie dello Stato che saranno dichiarati vincitori del concorso dovranno optare per la nuova posizione di interprete di 3ª classe in prova, della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione, ad eccezione dell'anzianità di servizio che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita, nonchè del congedo e delle concessioni di viaggio e dei benefici per i combattenti derivanti dall'applicazione del testo unico del regio decreto 19 agosto 1927, n. 1711, e successive estensioni. L'anzianità stessa resta utile altresì agli effetti delle prestazioni dell'Opera di previdenza, ed in caso di cessazione dal servizio nel corso del periodo di prova, tali agenti, o le loro famiglie, avranno titolo alle prestazioni stesse in base alla nuova posizione, compresa l'indennità di buonuscita, qualora ne avessero già acquistato titolo nella precedente posizione.

Ai vincitori già agenti di ruolo delle ferrovie dello Stato o dipendenti di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato

che alla data di decorrenza della nomina in prova abbiano in godimento uno stipendio di importo superiore a quello iniziale previsto per il grado ferroviario conseguito, sarà concesso un assegno personale pensionabile pari alla differenza fra lo stipendio già goduto e quello spettante, riassorbibile per effetto di aumenti normali di stipendio o di promozione.

Anche tali concorrenti sono obbligati a compiere il periodo di prova prescritto al punto 15 del presente avviso-programma di concorso, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione e il fatto di essere riusciti vincitori del concorso di che trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente e futura.

5. Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti e assimilati, degli invalidi di guerra e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei coniugati o vedovi, di cui al punto 13 del presente avviso-programma, gli interessati dovranno produrre i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 24;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex Governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto all'ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana, in carta bollata da L. 24;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 24;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, e 19 marzo 1948, n. 241, coloro che sono stati addetti, prima del 24 maggio 1946, ad operazioni di bonifica da mine e coloro che sono stati addetti prima e dopo la stessa data, ad operazioni di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 24 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948, dello Stato Maggiore dell'aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della marina.

I partigiani combattenti che non appartenevano alle Forze armate dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tale qualifica;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento in territorio nemico presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 24, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio gli interessati hanno la loro residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione, ed i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

g) i mutilati e gli invalidi per servizio, dovranno produrre il certificato mod. 69-*ter* di cui al decreto Ministeriale 23 marzo 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 83 dell'8 aprile 1948;

h) gli orfani dei caduti della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43 ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 24 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

i) i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per i fatti di guerra dovranno produrre la dichiarazione modello 69, rilasciata in bollo da L. 24, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata da L. 24 del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

l) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa italiana) 20 giugno 1948, in carta bollata da L. 24;

m) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948), in carta bollata da L. 24;

n) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti in guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in bollo da L. 24;

p) i coniugati ed i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto.

I documenti attestanti il diritto all'elevamento del limite massimo di età di cui ai paragrafi I) e II) del punto 2, debbono essere presentati entro i termini stabiliti per la presentazione della domanda.

6. I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi di lingue estere o di stenografia debbono indicarlo nella domanda; non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente.

7. I concorrenti dovranno nel loro interesse seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica circa la data e la località in cui avranno luogo le prove scritte, le quali saranno stabilite con successivo provvedimento.

8. La Direzione generale farà pervenire ai concorrenti, prima della data stabilita per le prove scritte, la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica. Per l'idoneità fisica, i candidati devono possedere sana costituzione e le attitudini fisiche e psichiche necessarie a disimpegnare le mansioni inerenti al posto cui aspirano. Devono inoltre possedere i seguenti requisiti particolari: statura non inferiore a m. 1,50, acutezza visiva di almeno 14/10 complessivamente raggiungibile anche con correzione di lenti sferiche o cilindriche di non oltre più quattro diottrie o meno cinque diottrie purchè la differenza fra la refrazione dei due occhi non sia superiore alle tre diottrie, campo visivo normale, percezione della voce afona a non meno di metri otto per orecchio. Appena ultimata la visita i concorrenti riceveranno comunicazione immediata circa l'esito della visita stessa.

La visita medica è subordinata al pagamento di una tassa di lire centocinque da effettuarsi mediante versamento sul conto corrente postale n. 1/30795 intestato alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato Servizio ragioneria Tassa per visita medica. Il modulo per effettuare il versamento sarà rimesso agli interessati unitamente alla credenziale per recarsi alla predetta visita.

La relativa ricevuta dovrà essere consegnata, all'atto della visita, all'Ispettorato sanitario che dovrà praticarla, insieme con la credenziale fatta pervenire agli interessati dalla Direzione generale.

Al versamento della tassa suddetta non sono tenuti i partecipanti al concorso che si trovino in servizio ferroviario di ruolo, nei casi in cui l'Amministrazione riterrà necessario farli sottoporre a visita medica per l'accertamento della idoneità al posto cui aspirano.

9. La Direzione generale, dopo aver assunto quelle maggiori informazioni che crederà del caso, riconoscerà il possesso dei requisiti necessari e giudicherà, su parere del Consiglio d'amministrazione, dell'ammissione o meno all'impiego degli aspiranti.

Ai concorrenti non in regola con i documenti o non riconosciuti ammissibili saranno restituiti i documenti medesimi.

10. La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministro su proposta del direttore generale.

Quando occorra procedere agli esami di lingue estere facoltative o di stenografia, potranno essere aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per detti esami, professori abilitati all'insegnamento o funzionari competenti dell'Amministrazione.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro membro.

11. Gli esami obbligatori saranno scritti e orali, come dal programma di cui all'allegato *A*.

Agli esami facoltativi di lingue estere e di stenografia, saranno sottoposti soltanto i candidati ammessi alle prove orali delle materie obbligatorie.

12. Per ciascuna prova obbligatoria ogni commissario disporrà dei seguenti punti:

1ª prova scritta	punti 10
2ª prova scritta	» 10
3ª prova scritta	» 10
4ª prova scrittura a macchina	» 10
prova orale	» 20

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno i sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritte obbligatorie, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito non meno di sei decimi dei punti attribuiti alle prove stesse.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nella prova orale avranno riportato almeno i sette decimi dei punti.

Ai candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per i titoli e per le prove facoltative.

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente:

di 7 punti per il titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso;

di 3 punti per gli altri titoli culturali e professionali;

di 10 punti, al massimo, per la valutazione del servizio eventualmente prestato nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

di 3 punti per l'esame scritto e 3 per l'esame orale per ciascuna delle lingue estere facoltative;

di 6 punti per la prova facoltativa di stenografia.

Sarà tenuto conto delle prove facoltative di lingue estere e di stenografia soltanto se il concorrente avrà riportato in esse almeno la metà dei punti disponibili.

13. La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quelle facoltative e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria, con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge.

A parità di voti saranno preferiti, nell'ordine che segue, i concorrenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati e invalidi di guerra o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948;

2-*bis*) mutilati e invalidi civili per fatti di guerra;

2-*ter*) mutilati ed invalidi per servizio;

3) orfani di guerra o di caduti per la lotta di liberazione o di caduti per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948;

3-*bis*) orfani dei caduti civili per fatti di guerra;

3-*ter*) orfani dei caduti per servizio;

4) feriti in combattimento;

5) insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

6) figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948;

6-*bis*) i figli degli invalidi civili per fatti di guerra;

6-*ter*) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;

7) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti di guerra o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948;

7-*bis*) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti civili per fatti di guerra;

7-*ter*) le madri, le vedove non rimaritate, e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;

8) che abbiano prestato servizio militare, come combattenti nella guerra etiopica o che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-1943 o di quella di liberazione, i partigiani combattenti, i reduci dalla prigionia, i profughi dei territori di confine, i profughi dell'Africa italiana, i cittadini deportati in territorio nemico, coloro che sono stati addetti prima del 24 maggio 1946, ad operazioni di bonifica da mine e coloro che sono stati addetti, prima e dopo la stessa data, ad operazioni di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine;

9) che abbiano prestato lodevole servizio nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

10) che rivestano la qualifica di ufficiale di complemento, ferme le eccezioni previste dall'art. 10 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente e degli iscritti alla leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla loro volontà;

11) coniugati o vedovi con riguardo al numero dei figli;

12) che abbiano appartenuto ai reparti di lavoro del Genio ferrovieri.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisti essa è determinata dalla maggiore età.

Le benemerenze acquisite in dipendenza della guerra di Spagna non danno titolo alle preferenze di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

I candidati in possesso di benemerenze combattentistiche, demografiche, ecc., possono dimostrare tale loro qualità, agli effetti preferenziali e dell'assegnazione dei posti di cui al presente punto 13, anche prima delle prove orali, come già si è detto al punto 3, lettera *c*).

Anche gli agenti in servizio nelle ferrovie dello Stato debbono comprovare mediante presentazione dei prescritti documenti, le loro eventuali benemerenze combattentistiche, demografiche, ecc., di cui al presente punto 13.

14. La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria, i candidati potranno presentare reclami relativi alla graduatoria medesima al Ministro per i trasporti il quale deciderà dopo aver sentita la Commissione esaminatrice.

15. *I primi ventidue della graduatoria saranno dichiarati* vincitori del concorso e saranno nominati in prova con lo stipendio annuo lordo minimo e le altre competenze spettanti al personale delle ferrovie dello Stato.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data della effettiva entrata in servizio di prova.

Gli interpreti di 3ª classe in prova non potranno essere nominati stabili se non avranno compiuto un anno di effettivo servizio in prova, entro il quale dovranno dimostrare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati, secondo quanto è stabilito dall'art. 26 del regolamento del personale, approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405.

16. L'interprete di 3ª classe in prova che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non prendesse servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima o non raggiungesse la residenza assegnatagli, sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei primi ventidue della graduatoria, saranno nominati altri candidati idonei nell'ordine di graduatoria, e fino al numero di ventidue.

17. Nell'atto in cui gli interpreti di 3ª classe in prova vengono assunti in servizio contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanate dall'Amministrazione.

18. Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica e agli esami, e per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti nè rimborsi di spese.

Roma, addì 25 ottobre 1950

La Direzione generale

ALLEGATO *A*.

PROGRAMMA DI ESAMI

Prove scritte

1ª Prova:
dettato in lingua francese;
dettato in lingua inglese;
dettato in lingua tedesca o spagnola (a scelta del candidato).

2ª Prova:
componimento in lingua italiana, su tema di cultura generale, avente particolare riflesso su argomenti di carattere turistico e riguardante le principali linee di comunicazione.
Per questo tema saranno concesse quattro ore di tempo.

3ª Prova:
tema di traduzione dall'italiano in francese;
tema di traduzione dall'italiano in inglese;
tema di traduzione dall'italiano in tedesco o in spagnolo (a scelta del candidato).
Per ciascuno di tali temi, per i quali è vietato l'uso del vocabolario, verranno concesse ai candidati due ore di tempo.

4ª Prova:
prova di scrittura a macchina copiando un brano in lingua estera che verrà distribuito a ciascun concorrente.
Per tale prova verrà concessa un'ora di tempo.

Prove orali

Dimostrazione da parte del candidato, mediante conversazione, di saper perfettamente intendere e perfettamente esprimersi nelle lingue francese ed inglese, nonchè nell'altra lingua estera (tedesca o spagnola) per la quale venne sostenuto l'esame scritto.
Nozioni di geografia fisica, politica ed economica d'Italia, degli altri Stati d'Europa e delle principali parti del mondo.
Vie di comunicazione e mezzi di trasporto.
Principali comunicazioni ferroviarie italiane ed europee.
Stazioni di confine e relative comunicazioni internazionali.
Norme per la consultazione dell'orario ufficiale.
Tempo medio adottato per l'orario dei treni sulle ferrovie italiane e tavola comparativa dei tempi adottati per gli orari delle ferrovie estere.

ALLEGATO *B*.

Alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato
Servizio personale e affari generali (Concorsi). ROMA

Il sottoscritto ..... presa conoscenza dell'avviso in data 25 ottobre 1950 per il concorso a ventidue posti di interprete di 3ª classe in prova, domanda di parteciparvi, dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma e di sottoporsi all'esame delle due lingue prescritte di francese e di inglese e di scegliere come terza lingua obbligatoria, quella tedesca o spagnola (1).
Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle ferrovie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle ferrovie dello Stato e neppure subito visita o sostenuto esami all'uopo (2).
Si dichiara infine inteso che soltanto nel caso di esito favorevole del prescritto accertamento sanitario da parte dei competenti Ispettorati sanitari dell'Amministrazione ferroviaria, egli sarà ammesso a sostenere le prove scritte del suddetto concorso.

Firma (casato e nome per esteso). . . . .
Indirizzo attuale . . . .
Indirizzo precedente (3) . . . .

Data

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda:

(1) Chi vorrà assoggettarsi agli esami facoltativi di stenografia o di lingue estere, dovrà aggiungere sulla domanda la relativa richiesta, indicando su quali lingue intenda essere esaminato.
(2) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.
(3) Per coloro che risiedono all'attuale indirizzo da meno di un anno.

(5162)

PREFETTURA DI BELLUNO

Graduatoria generale del concorso a ventisei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Belluno

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BELLUNO

Visto il proprio decreto n. 6610/III San. in data 11 giugno 1947, con il quale è stato bandito il concorso per titoli ed esami a ventisei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Belluno ed il decreto n. 6610/III San. in data 30 agosto 1947 di proroga del termine di chiusura del bando;
Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica in data 10 febbraio 1948, modificato con decreto 2 febbraio 1950;
Vista la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei dalla Commissione medesima;
Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari condotti, approvato con regio decreto-legge 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso di cui in narrativa.
A fianco di ogni nominativo viene indicata la somma del punteggio totale dei titoli e del punteggio della prova orale assegnato complessivamente dalla Commissione giudicatrice d'esami ai candidati:

1.	Del Fabbro Valentino fu Vittorio	punti	117,84	su 150
2.	Agnoli Lino fu Giovanni	»	117,65	»
3.	Blandino Tiziano fu Costantino	»	115,85	»
4.	Case Giovanni fu Giuseppe	»	115,50	»
5.	Benedet Angelo di Gioachino	»	114,81	»
6.	Vianello Alessandro fu Augusto	»	113,45	»
7.	Bressan Antonio fu Antonio	»	111,20	»
8.	Mongillo Michele fu Antonio	»	109,48	»
9.	Catalano Giorgio di Giovanni	»	108,80	»
10.	Arisi Umberto fu Dante	»	104,10	»
11.	Maestri Aldo fu Giuseppe	»	104,00	»
12.	Zampetti Michele di Ernesto, combattente per anni 2 e mesi 5	»	103,75	»
13.	Fedon Mario fu Severino, combattente per 1 anno	»	103,75	»
14.	Da Vià Lino fu Giovanni Battista	»	103,00	»
15.	Goigoux Giuseppe fu Giovanni	»	101,61	»
16.	Gaspari Mario fu Floro	»	101,50	»
17.	Ghedina Sisto di Antonio	»	101,35	»
18.	Paniz Luigi fu Domenico	»	100,75	»
19.	Ferrero Gian Pietro fu Eliseo	»	100,60	»
20.	Toigo Pietro di Michele	»	98,50	»
21.	De Lotto Enrico di Gioachino	»	97,64	»
22.	Madeischi Sigismondo fu Taddeo	»	95,50	»
23.	Dalle Mule Marzio di Antonio	»	95,33	»
24.	Zandonella Necca Pio di Pacifico	»	95,11	»
25.	Gasperini Gianfranco di Gino	»	94,01	»
26.	Pirelli Orazio di Donato	»	93,71	»
27.	Licini Pio fu Antonio, invalido di guerra	»	93,08	»
28.	Munari Lionello di Francesco	»	92,55	»
29.	Sirotich Dante di Antonio	»	91,50	»
30.	Menegaz Aldo fu Bortolo	»	89,78	»
31.	Serrantoni Pasquale di Francesco	»	89,07	»
32.	Pincini Gino fu Paolo, invalido di guerra	»	89,00	»
33.	Sorrentino Mariano fu Edoardo	»	89,00	»
34.	Crescini Arturo fu Luigi	»	88,40	»
35.	Pilla Antonio fu Agrippino	»	87,20	»
36.	Legrenzi Giuseppe di Raffaello, invalido di guerra	»	85,32	»
37.	Cinel Lino di Giuseppe, internato in Germania	»	85,00	»
38.	Ripoli Renzo di Renato	»	85,00	»
39.	Bisatti Giovanni di Annibale	»	84,70	»
40.	Bernardi Mirko fu Guglielmo	»	84,25	»
41.	Marchese Ruggero fu Giacomo	»	84,20	»
42.	Tosi Elios di Ferruccio	»	83,41	»
43.	Verlick Nello di Cesare	»	81,90	»
44.	Caruso Filippo di Calogero	»	81,84	»
45.	Bonotto Ottorino, nato il 10 febbraio 1910	»	81,25	»
46.	Carì Andrea di Giuseppe, nato il 7 luglio 1912	»	81,25	»

47. Pasquali Gioachino di Enea . . punti 80,25 su 150
48. Centeleghe Enzo di Angelo . . » 80,00 »
49. Tiezza Domenico fu Emilio . . » 79,95 »
50. Colle Roberto fu Gaetano . . » 79,88 »
51. Alba Gaetano di Remigio . . » 79,75 »
52. Pratesi Ugo di Anchise . . » 79,50 »
53. Pacchini Carlo fu Sante » 75,25 »
54. De Battisti Gabriele di Gaetano, invalido di guerra . . » 75,00 »
55. Rota Pier Antonio di Erminio . » 75,00 »
56. Adragna Santi di Nunzio . . » 74,75 »
57. Corsini Goffredo di Camillo . . » 74,00 »
58. Weiss Dionisio di Samuele . . » 73,85 »
59. Grazioli Napoleone di Domenico . » 73,75 »
60. Spano Luigi fu Edoardo . . » 72,75 »
61. Loprieno Giordano di Nicola . . » 72,25 »
62. Tollardo Donato di Antonio . » 70,00 »
63. Rodighiero Fortunato di Giacomo » 69,65 »
64. Decima Renato fu Luigi . » 67,50 »
65. Favaro Marcello di Giovanni . » 66,00 »
66. De Vecchi Antonio di Andrea . » 65,58 »
67. Caldart Ugo fu Ugo . . » 65,25 »
68. Meneghel Emiliano di Antonio . » 65,00 »
69. Posarelli Valburga fu Stefano . » 64,40 »
70. Bindi Ugo di Nello . » 62,33 »
71. Pillan Federico di Epifanio . » 61,50 »
72. Milani Gabriele di Manlio . » 61,25 »
73. Cavezzali Gianpaolo fu Amedeo » 60,50 »
74. Giusti Bruno di Italo » 60,00 »
75. Lafratta Eugenio di Vincenzo » 59,50 »
76. Arnoldo Merghep di Giovanni » 52,50 »

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia ed affisso, per otto giorni consecutici, all'albo di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Belluno, addì 1° agosto 1950

Il prefetto: BASSI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BELLUNO

Visto il proprio decreto n. 6610/III San. in data 11 giugno 1947, con il quale è stato bandito il concorso per titoli ed esami a ventisei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Belluno ed il decreto n. 6610/III San. in data 30 agosto 1947 di proroga del termine di chiusura del bando;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso;

Visto il proprio decreto di pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei partecipanti al concorso dichiarati idonei dalla Commissione giudicatrice;

Tenute presenti le preferenze indicate da ciascun concorrente nella domanda di partecipazione al concorso;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con decreto-legge 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto gli articoli 55 e 56 del decreto-legge 11 marzo 1935, n. 281;

Osservate le preferenze stabilite a favore degli invalidi di guerra dalla legge 21 agosto 1921, n. 1313;

Decreta:

I medici sottoindicati sono dichiarati vincitori del concorso di cui alle premesse e designati alle competenti Amministrazioni comunali per la nomina a titolare della condotta indicata a fianco di ciascuno di essi e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge attualmente in vigore:

1) Del Fabbro dott. Valentino fu Vittorio, residente in Belluno: Belluno (1° reparto);
2) Agnoli dott. Lino fu Giovanni, residente a Valle di Cadore: Valle di Cadore;
3) Blandino dott. Tiziano fu Costantino, residente in San Gregorio nelle Alpi: Santa Giustina Bellunese;
4) Case dott. Giovanni fu Giuseppe, residente in Alleghe: Fonzaso;
5) Benedet dott. Angelo di Gioachino, residente in Feltre: Belluno (3° reparto);
6) Vianello dott. Alessandro fu Augusto, residente in Castellavazzo: Pieve di Cadore;
7) Bressan dott. Antonio fu Antonio, residente in Enego (Vicenza): Cesiomaggiore;
8) Mongillo dott. Michele fu Antonio, residente in Mel: Ponte nellé Alpi;
9) Catalano dott. Giorgio di Giovanni, residente a Bari: Cortina;
10) Maestri dott. Aldo fu Giuseppe, residente in Cencenighe: Sospirolo;
11) Fedon dott. Mario fu Severino, residente in Belluno: Consorzio Domegge Calalzo;
12) Da Vià dott. Lino fu Giovanni Battista, residente in Santo Stefano Cadore: Auronzo;
13) Goigoux dott. Giuseppe fu Giovanni, residente in Belluno: Limana;
14) Paniz dott. Luigi fu Domenico, residente in Sovramonte: Lentiai;
15) Ferrero dott. Gianpietro fu Efisio, residente in Belluno: Pieve d'Alpago;
16) Toigo dott. Pietro di Michele, residente in Seren del Grappa: Seren del Grappa;
17) De Lotto dott. Enrico di Gioachino, residente in Domegge: Consorzio San Vito Borca Vodo;
18) Madeischi dott. Sigismondo fu Taddeo, residente in Prato Carnico (Udine): Consorzio Tambre d'Alpago - Spert;
19) Dalle Mule dott. Marzio di Antonio, residente in Belluno: Forno di Canale;
20) Zandonella Necca dott. Pio di Pacifico, residente in Comelico Superiore: Comelico Superiore;
21) Gasperini dott. Gianfranco di Gino, residente in Verona: Consorzio San Nicolò Danta;
22) Pirelli dott. Orazio di Donato, residente in Cesiomaggiore: Sovramonte;
23) Licini dott. Pio fu Antonio, residente in San Nicolò di Comelico: Quero;
24) Munari dott. Lionello di Francesco, residente in Sospirolo: San Pietro Cadore;
25) Pincini dott. Gino fu Paolo, invalido di guerra, residente a Monteforte d'Alpone (Verona) Lamon;
26) De Battisti dott. Gabriele di Gaetano, invalido di guerra, residente in Arsiè: Mel (Villa di Villa).

I concorrenti dottori Arisi Umberto, Zampetti Michele, Gaspari Mario, Ghedina Sisto, classificatisi 10°, 12°, 16° e 17° nella graduatoria degli idonei non vengono dichiarati vincitori di condotte, perchè le sedi da essi richieste sono state assegnate a concorrenti che li precedono in graduatoria.

I concorrenti dott. Licini Pio e dott. Legrenzi Giuseppe non possono beneficiare delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra perchè già titolari di condotte.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Belluno, addì 2 agosto 1950

Il prefetto: BASSI

(5065)

PREFETTURA DI SIENA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Siena

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SIENA

Visti i precedenti decreti con i quali si approvava la graduatoria ai posti di medico condotto vacanti al 31 maggio 1947 e si designavano i vincitori delle varie condotte;

Visto che, essendosi resa vacante la condotta « Le Piazze » del comune di Cetona, il dott. Vito Di Ruggiero, già destinato ad altra sede, interpellato per la predetta a norma di legge, ha dichiarato di optare per la stessa;

Visti gli articoli 55, 56 e 26 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie;

Decreta:

Il dott. Vito De Ruggiero è dichiarato vincitore della condotta medica di « Le Piazze » del comune di Cetona.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Siena, addì 8 novembre 1950

Il prefetto: SPASIANO

(5077)

PREFETTURA DI CUNEO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cuneo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Visti i due precedenti decreti in data 15 settembre 1950, n. 36568, con i quali è stata approvata la graduatoria degli idonei al concorso per i posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1948 e sono stati designati i vincitori dei singoli posti messi a concorso;

Considerato che la condotta medica di Alba è rimasta vacante di titolare per la rinuncia del vincitore precedentemente designato e che pertanto occorre provvedere alla copertura di tale posto;

Viste le dichiarazioni di rinuncia, e di accettazione dei concorrenti interpellati per l'assegnazione della sede suindicata;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Al dott. Ciravegna Gian Renato, idoneo al concorso suindicato, è dichiarato vincitore della condotta medica di Alba (*Sezione I*).

Il presente decreto, a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia, e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato, la cui Amministrazione, scaduto il predetto termine di pubblicazione, provvederà subito alla nomina del nuovo titolare.

Cuneo, addì 14 novembre 1950

Il prefetto: GLORIA

(5071)

PREFETTURA DI COSENZA

Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cosenza

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COSENZA

Veduti i propri decreti numeri 22085 e 22085/1 del 10 luglio 1950;

Vedute le rinuncie presentate dai vincitori;

Decreta:

I seguenti partecipanti al concorso a posti di medico condotto vacanti in Provincia, indetto con decreto n. 40078 del 15 dicembre 1949, sono dichiarati vincitori della sede indicata a fianco di ciascuno:

1) Cervo dott. Massimo: Cerzeto.

Cosenza, addì 15 novembre 1950

p. *Il prefetto:* MISTRUZZI

(5070)

PREFETTURA DI PAVIA

Graduatoria del concorso per il conferimento di undici farmacie nella provincia di Pavia

Il Prefetto della provincia di Pavia, con decreto n. 32265 Sanità del 25 ottobre 1950, ha approvato la seguente graduatoria dei candidati al concorso per l'apertura di undici farmacie nella Provincia:

1. Bertazzoni Paolo . . punti 93,50
2. Bozzola Roberto . . » 88,60
3. Silvestri Nicodemo . . . » 85,55
4. Cornacchione Giacinto . . » 85,25
5. Callerio Pier Luigi . . » 83,73
6. Uberti Emilio . . . . » 83,25
7. Rigoni Giuseppe . . . . » 83,25
8. Astaldi Antonio . . » 82 —
9. Moroni Enrico . . . » 81,25
10. Pagotto Elvino . . . » 80,38
11. Abbamonte Mario . . . . » 77,50
12. Lodoletti Angelo . . . . » 77,40
13. Zanetti Carlo . . . . . . punti 76,30
14. Signorile Aldo . . . . . . » 73,20
15. Beccari Alessandro . . . . . . » 72 —
16. Gallo Luigi Sisto . . . . . . » 71,75
17. Rapa Ubaldo . . . . . . » 71,25
18. Pannella Armando . . . . . » 71,25
19. Ramondini Giov. Battista . . . . » 71,25
20. Lojacono Diego . . . . » 71 —
21. Wollisch Adele in Penna . . . » 71 —
22. Marchetti Enrico . . . . . . » 70,60
23. Pagliarini Giorgio . . . . . . » 70,25
24. Ghigini Guglielmo . . . . . . » 70,20
25. Lora Guglielmo . . . . » 70 —
26. Zorzòli Gaudenzio . . . . . . » 69,80
27. Focaccia Silvano . . . . . » 69,08
28. Santagostino Giuseppe . . . . . » 69 —
29. Monti Mario . . . . . . » 67,40
30. Merloni Giuseppe . . . . . . » 67 —
31. Capocasale Angelo . . . . . . » 65,36
32. Bruno Erberto . . . . . . » 63 —
33. Slaviero Alfredo . . . . . . » 62,40
34. Baldini Maria Antonietta . . . . » 62,28
35. Cortellazzi Milena . . . . . » 60,65
36. Cornalba Guido . . . . . . » 59,90
37. Nicoli Mercedes . . . . . . » 58,10
38. De Benedetti Rodolfo . . . . . » 56,20
39. Fraschini Ines . . . . . . » 56 —
40. Franzini Claudia . . . . . . » 53 —
41. Marucchi Domenico . . . . . » 52 —
42. Parini Giovanni . . . . . . » 52 —
43. Zamorani Giorgio . . . . . . » 50,65
44. Stefanizzo Michele . . . . . . » 49,60
45. Viriglio Alfonso . . . . . . » 48 —
46. Ghocchi Mario . . . . » 47,20
47. Shroeder Alberto . . . . . . » 47 —
48. Armandola Paolino . . . . . . » 47 —
49. Gentili Palmiero . . . . » 45,60
50. Giordano Mario . . . » 45 —
51. Pozzi Giuseppe . . . . . » 44 —
52. Morguati Anna . . . . . » 44 —
53. Montagna Amalia . . . » 43,80
54. Spatocco Silvio . . . . . » 43,65
55. Leali Laura . . . . . » 42,70
56. Daroda Ernesto . . . . » 41,40
57. Poletti Cesare . . . . » 41 —
58. Guercio Vincenzo . . . » 41 —
59. Bonfante Adriana . . » 41 —
60. Lenzerini Iva . . » 39,80
61. Marucchi Luigi . . . . » 39 —
62. Giorgi Alberto . . . . » 39 —
63. Prina Eugenio . . . » 39 —
64. Gualtieri Giuseppe . . . » 38,60
65. Magnini Adriana . . . » 38 —
66. Guagliardo Maria Anna . . » 37 —
67. Cesaretti Rosa . . . » 36,38
68. Scalcerle Pier Luigi . . . . . » 36 —
69. Bianchi Carmen . . » 35 —
70. Stangalino Cesare . . » 35 —
71. Jamotti Teresa, che fruisce del beneficio di cui all'art. 107 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 » 35 —
72. Zelindo Pier Luigi . . . . » 35 —
73. Facelli Giorgio . . . . » 35 —
74. Nascimbene Leo . . . . » 30 —

Le farmacie messe a concorso sono state assegnate, tenuto conto dei posti occupati in graduatoria e delle preferenze prescritte, come segue:

1) Bertazzoni Paolo: Vigevano;
2) Jamotti Teresa: Pavia;
3) Signorile Aldo: Codevilla;
4) Lodoletti Angelo: Pometo;
5) Signorile Aldo: Santa Margherita Staffora;
6) Signorile Aldo: Semiana;
7) Signorile Aldo: Monticelli Pavese;
8) Lodoletti Angelo: Retorbido;
9) Signorile Aldo: Alagna;
10) Cornacchione Giacinto: Borgo Priolo;
11) Lodoletti Angelo: Montalto Pavese.

Pavia, addì 25 ottobre 1950

Il prefetto: FLORES

(5073)

PREFETTURA DI CHIETI

Graduatoria generale del concorso a nove posti di medico condotto vacanti nella provincia di Chieti

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CHIETI

Vista la graduatoria dei partecipanti al concorso per nove posti di medico condotto, vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1948;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento speciale per i concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e la legge 1° marzo 1949, n. 55;

Visto l'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito in legge il 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata, nelle seguenti risultanze, la graduatoria del concorso a nove posti di medico condotto, formulata dalla competente Commissione giudicatrice:

1.	Di Stefano Benigno	punti 126,025
2.	Mascione Nicola	» 123,45
3.	Falasca Francesco	» 120,80
4.	Totaro Antonio	» 119,95
5.	Russello Antonio	» 113,50
6.	Lalli Francesco	» 112,50
7.	Radoccia Italo	» 112,325
8.	Palmerio Raffaele	» 111,95
9.	Civitarese Mario	» 111,65
10.	Rossi Mario	» 111,55
11.	Cocco Paride	» 109,425
12.	Franceschelli Giuseppe	» 107,50
13.	Fimiani Enrico	» 97,50
14.	Di Cicco Edoardo	» 97,025
15.	Segatore Alberto	» 88,725
16.	Di Virgilio Alfredo	» 87,875
17.	Mariotti Rocco	» 87 —
18.	Palmerio Giuseppe	» 86,800
19.	Agnifili Pietro	» 86,225
20.	Dominici Romans	» 86,175
21.	Bello Giuseppe	» 84,875
22.	Ienco Giuseppe	» 83,80
23.	Di Carlo Antonio	» 83,75
24.	Palombo Cesare	» 83,63
25.	Moschetta Emilio	» 82,25
26.	Ripoli Enzo	» 82,225
27.	Trombetti Vincenzo	» 82,050
28.	Marchese Donato	» 81,55
29.	Valentini Giuseppe	» 81 —
30.	Antonucci Emilio	» 80,75
31.	Martino Luigi	» 80,50
32.	Santori Giulio	» 80 —
33.	Talone Antonio	» 79,90
34.	Ciancaglini Carlo	» 79,50
35.	Sbrocco Angelo	» 78,775
36.	Sirolli Francesco	» 78,50
37.	Iannucci Michele	» 77,50
38.	Rigillo Enrico	» 76,25
39.	Del Re Sergio	» 76,15
40.	De Mia Domenico, ex aequo	» 76 —
41.	Scopinaro Luigi, ex aequo	» 76 —
42.	D'Amelio Giuseppe	» 75,625
43.	D'Auf Der Maur Ottavio	» 75,25
44.	Mastrangelo Beniamino	» 75 —
45.	Ricci Alfonso	» 73,75
46.	Di Rienzo Carlo	» 73,500
47.	Del Re Salvatore	» 73,25
48.	Ramondo Gaetano	» 73,175
49.	Franceschelli Felice	punti 73,075
50.	Lannutti Giuseppe	» 72,50
51.	Tilli Federico	» 72,10
52.	Seri Franco	» 72 —
53.	Ernandes Andrea	» 71,75
54.	Salvatore Luciano	» 71,475
55.	Lusardi Luigi	» 71,075
56.	Tella Rocco	» 71 —
57.	Robaud Bartolo	» 70,30
58.	De Simone Renato	» 69,50
59.	Cianciosi Angelo	» 68 —
60.	Porfilio Italo	» 67,35
61.	Sportiello Giuseppe	» 66,625
62.	Gentile Domenico	» 64 —
63.	Imbriaco Francesco	» 63,50
64.	De Sanctis Maturino	» 63,025
65.	Basti Domenico	» 63 —
66.	Giovannacci Luciano	» 61 —
67.	Di Loreto Giovanni	» 59,625
68.	Cattivello Gino	» 59 —
69.	Dalloco Germano	» 58 —
70.	Di Ienno Beniamico	» 57,75
71.	Giangiacomo Pierino	» 54,50
72.	Conte Nunzio	» 54 —
73.	Di Gioia Girolamo	» 53,75

Si dispone che il presente decreto venga pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, all'albo della Prefettura ed a quello dei Comuni interessati, per otto giorni consecutivi.

Chieti, addì 14 novembre 1950

Il prefetto: OTTAVIANO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CHIETI

Visto il proprio decreto n. 33145 di pari data, col quale viene approvata la graduatoria dei partecipanti al concorso a nove posti di medico condotto vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1948;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito in legge il 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, e successive modifiche;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento speciale per i concorsi di sanitari condotti, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e la legge 1° marzo 1949, n. 55;

Decreta:

I seguenti medici, partecipanti al concorso sopraindicato, sono dichiarati vincitori del posto a fianco di ciascuno indicato:

1. Di Stefano Benigno: San Giovanni Testino;
2. Mascione Nicola: Bucchianico (2ª condotta);
3. Falasca Francesco: Ortona (condotta Villa Caldari);
4. Totaro Antonio: Casoli (1ª condotta);
5. Lalli Francesco: Guardiagrele (2ª condotta);
6. Radoccia Italo: Furci;
7. Palmerio Raffaele: San Martino sulla Marrucina;
8. Civitarese Mario: Villalfonsina;
9. Rossi Mario: Torrebruna.

Si dispone che il presente decreto venga pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, all'albo della Prefettura ed a quello dei Comuni interessati, per otto giorni consecutivi.

Chieti, addì 14 novembre 1950

Il prefetto: OTTAVIANO

(5068)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.